



**Circolare n. 1 del 10.01.2022**

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: Le principali novità della Finanziaria 2022**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali novità riguardanti la Finanziaria 2022 (L. 30.12.2021 n. 234, in vigore dall'1.1.2022 L.234/2021).*

### **Riforma dell'IRPEF**

#### **Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"**

Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".

#### **Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF**

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro il 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro il 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro il 35%;
- oltre 50.000,00 euro il 43%.

#### **Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali**

Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

#### **Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"**

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:

**STUDIO R.G. s.r.l.**

Viale Trento, 23 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 544299 - FAX 0444 321744  
mail: amministrazione@studiorg.it

Registro Imprese di Vicenza - P. IVA - C.F. 02305840247 - R.E.A. N. 221807 CAP.SOC. € 10.200 I.V.



- determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;
- comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

### **Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

### **Abolizione dell'IRAP**

#### **Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali**

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali;
- arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

### **Crediti d'imposta e "Super deduzioni"**

#### **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

##### **Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"**

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

##### **Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"**

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

#### **Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione**

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di *design* e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
  - per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
  - per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;

### **STUDIO R.G. s.r.l.**

Viale Trento, 23 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 544299 - FAX 0444 321744  
mail: [amministrazione@studiorg.it](mailto:amministrazione@studiorg.it)

Registro Imprese di Vicenza - P. IVA - C.F. 02305840247 - R.E.A. N. 221807 CAP.SOC. € 10.200 I.V.



- per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro

### **Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo**

Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:

- le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
- non sono più esercitabili le opzioni *Patent box* con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
- la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
- sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il *know how*;
- è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

### **Operazioni relative a cespiti e ammortamenti**

#### **Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021**

Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-*bis* ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020. La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.

#### **Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali**

Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

#### **Beni diversi dai marchi e dall’avviamento**

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

- ai beni materiali;
- ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, *software*, *know-how*, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
- alle partecipazioni

### **Novità in tema di detrazioni relative agli interventi edilizi ed energetici**

#### **Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità**

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-*bis* dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
  - da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);



- da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");
- da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

- nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale;
- nell'introduzione, nel co. 13-bis dell'art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;
- nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell'art. 119, che i prezzi regionali e i prezzi DEI possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il "semplice" sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

#### **Proroga del c.d. "bonus facciate"**

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

#### **Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito**

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai *bonus* edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei *bonus* edilizi;
- amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
- generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate"), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
- comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

#### **Versamenti di imposte e cartelle – utilizzo dei crediti nei modelli F24**

#### **Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime**

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021.



---

**Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento**

Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

**Giuliano Garavello**